

STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Animali Persi e Ritrovati - APS", in breve APER, con sede legale nel comune di Modena (MO).

L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (modificata dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105).

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- aiutare animali da compagnia che si trovano in una particolare condizione di difficoltà perché smarriti o trovati da soggetti diversi dai loro proprietari;
- aiutare persone che abbiano smarrito i loro animali da compagnia o che ne abbiano trovati e che siano in cerca dei legittimi proprietari;
- promuovere, in collaborazione con le Istituzioni Locali ed altri organismi del settore, iniziative di informazione e sensibilizzazione relativamente alle tematiche del benessere animale, con particolare riferimento agli animali domestici;
- attivazione di strumenti utili al ricongiungimento degli animali d'affezione alle loro famiglie;
- sensibilizzazione ed educazione dei proprietari che si rivolgono all'Associazione al fine di trasmettere informazioni relative al senso dell'orientamento e ai canali comunicativi di cane e gatto.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) servizi di comunicazione effettuati in modalità telematica (sito internet dedicato allo scopo, newsletter, canali/piattaforme "social" tipo Facebook);
- b) diffusione dell'esperienza e delle conoscenze raccolte, allo scopo di facilitare la soluzione positiva delle situazioni avvenute nelle condizioni riportate sopra;
- c) sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- d) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- e) collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- f) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- g) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione può, inoltre, aderire ad altri enti del terzo settore o reti associative.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati (vedi Art. 8, punto "m");
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i Soci e/o Volontari (in carica, dimissionari, dimessi) né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo anche la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori (fino alle loro eventuali dimissioni o in caso di decesso/irreperibilità documentati) e le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Ai Soci non è consentito condividere/divulgare con terzi "non Soci" il contenuto delle convocazioni e delle decisioni dell'Assemblea, salvo ottenere previa esplicita autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo. Indifferentemente che il Socio ricopra anche la funzione di Volontario, non è consentito condividere/divulgare informazioni relative a conoscenze/modus operandi peculiari all'Associazione stessa.

Previa autorizzazione richiesta e rilasciata per iscritto al/dal Consiglio Direttivo, è consentito il rimborso di spese sostenute da Soci e/o Volontari in nome e per conto dell'Associazione, per il solo conseguimento delle sue finalità, a fronte di adeguate pezze giustificative.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati, pur adottando i seguenti criteri:

- a) saranno preferibilmente accettate le candidature di aspiranti Soci che si sono avvalsi dell'Associazione in qualità di utenti e che abbiano manifestato sostegno e vicinanza alla medesima per almeno un anno;
- b) gli aspiranti Soci non devono avere mai tenuto comportamenti in contrasto con le finalità associative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: avere maltrattato o abbandonato animali, avere trattenuto animali smarriti senza avere cercato attivamente i legittimi proprietari, non avere soccorso animali in difficoltà, detenere la licenza di caccia o di pesca);
- c) non è consentita l'ammissione di Soci che siano stati condannati penalmente o fintanto che siano anche solo indagati per mafia/reati penali. La condizione in essere va comunicata

mediante autocertificazione e, in caso di dubbio, tramite richiesta al casellario giudiziale e a spese dell'aspirante Socio.

Non è previsto il diritto di trasferimento e di rivalutazione, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Stessa cosa dicasi delle cariche di Socio e Volontario.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e che vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi Organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei Soci.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli Associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa (vedi Art. 8, punto "m").

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Asssemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) comportamento penalmente perseguibile;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione né totale, né parziale delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti degli Associati

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo (vedi Art. 8, punto "m").

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) ad esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare il diritto al punto d), l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di Soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di Controllo
- e) Il Revisore legale de conti

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni Associato dispone di un solo voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 1/una delega per Associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo;
- m) delibera se prevederla e a quanto ammonta la quota associativa annuale (da stabilirsi in occasione della prima assemblea dell'anno).

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, modalità (in caso di assemblea da tenersi in presenza la convocazione dovrà indicare il luogo in cui si terrà l'assemblea), data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, indifferentemente che votino per conto loro o in nome dei deleganti, esprimendo il voto palesemente, ossia a voce e non segreto.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli Associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno 2 terzi dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, ivi inclusi i voti espressi tramite i Soci delegati a tal scopo da Soci non presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3/tre e non superiore a 5/cinque, nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice-Presidente, Segretario/i) rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello Statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi Soci;

- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la modalità di versamento della quota associativa se deliberata dall'Assemblea;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi;
- j) sceglie uno o più Soci a cui assegnare il ruolo di portavoce dell'Associazione con obbligo di rendiconto e con cui concerta iniziative di comunicazione;
- k) sceglie uno o più Soci da incaricare con obbligo di rendiconto per la valutazione/necessità di richiedere la fornitura di servizi a pagamento (per esempio adeguamenti di carattere informatico);
- l) valuta iniziative necessarie a tutela del logo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Organo di Controllo

L'Art. 30 del Codice del terzo settore prevede l'obbligatorietà dell'Organo di Controllo quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti parametri:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 Revisione legale dei conti

L'Art. 31 del Codice del terzo settore prevede l'obbligatorietà della revisione dei conti quando per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti parametri:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli organi e i Soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

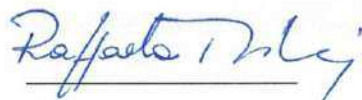
Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

19 Ottobre 2021, Modena (MO) – Italia



Il Presidente

Sabrina Bianchi



Il Segretario

Raffaella Millonig

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
19 OTTOBRE 2021**

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Il 19 Ottobre 2021, alle ore 14:30 e in modalità virtuale via GoogleMeet si è tenuta una Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Animali Persi e Ritrovati APS". Presiede l'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Sabrina Bianchi, che chiama a fungere da segretario il Segretario del Consiglio Direttivo, Raffaella Millonig.

La Presidente apre la seduta constatando e facendo constatare che sono presenti 6/sei Soci, mentre 2/due sono presenti per delega.

Essendo presenti in proprio o a mezzo delega tutti i Soci, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria.

La Presidente invita Raffaella Millonig ad illustrare agli intervenuti i motivi per cui si è reso necessario adeguare lo Statuto ai nuovi requisiti di legge.

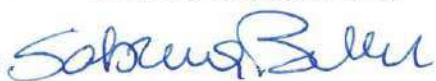
Nello specifico è richiesto che l'Associazione porti nella sua denominazione il riferimento alla sua natura, ossia che si tratta di una Associazione di Promozione Sociale. Per brevità e visto che è consentito utilizzare l'acronimo (la sigla abbreviata), il nome dell'Associazione è d'ora in poi "Animali Persi e Ritrovati APS". Raffaella Millonig prosegue ricapitolando solo brevemente le differenze sostanziali tra la vecchia e la nuova versione dello Statuto in quanto a tutti i Soci è stata data facoltà di esaminare il testo nei giorni antecedenti l'Assemblea Straordinaria odierna.

L'Assemblea, con voto unanime dei presenti e dei Soci rappresentati per delega, approva il nuovo Statuto rinunciando alla sua lettura in quanto già anticipato nei giorni scorsi a tutti i Soci (vedi sopra), conferendo a Sabrina Bianchi e Raffaella Millonig l'incarico di presentarlo alle autorità competenti e di intraprendere qualsiasi ulteriore iniziativa richiesta per garantire che l'Associazione, d'ora in poi Animali Persi e Ritrovati APS, venga iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La Presidente ringrazia tutti i Soci, ricordando che ogni Socio ha contribuito in modo determinante alla stesura del nuovo Statuto.

Alle ore 14:50, nessuno più chiedendo la parola e non essendo sollevate varie ed eventuali, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale, firmato solo dalla Presidente e dal Segretario in quanto consentito a fronte dell'emergenza sanitaria.

Modena, 19 ottobre 2021



La Presidente
Sabrina Bianchi



Il Segretario
Raffaella Millonig

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5952
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 19/10/2021 REGISTRATO IL 20/10/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005952

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BNCSRN73H62F205Y BIANCHI SABRINA
ID. TELEMATICO: TGU21L005952000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94113780368

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1